

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 27 DEL 11 LUGLIO 2025

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SPESE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI**

L'articolo 15, comma 1, lett. i – quinquies), del TUIR prevede nella dichiarazione dei redditi una detrazione pari al 19% per le spese sostenute per le attività sportive praticate dai ragazzi. In questa scheda riepiloghiamo i requisiti e i documenti da conservare.

- **SPESE SANITARIE E VETERINARIE NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA**

Con il Provvedimento 28106/2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **ESENZIONE IRPEF PER I TERRENI DI IAP E COLTIVATORI DIRETTI**

I modelli dichiarativi 2025 riferiti all'anno di imposta 2024 accolgono le novità legate alla tassazione agevolata dei redditi dei terreni per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. La misura di favore, qui riepilogata, è stata confermata per gli anni 2024 e 2025 dal c.d. "Decreto Milleproroghe".

- **DELEGHE SERVIZI ONLINE: FATTURE ELETTRONICHE E CASSETTO FISCALE**

I contribuenti possono decidere di delegare gli intermediari al fine di consultare il proprio "cassetto fiscale". I soli operatori economici possono conferire altresì la delega ai fini dell'utilizzazione dei servizi di "fatturazione elettronica" offerti dall'Agenzia delle Entrate. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo le modalità di conferimento.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 11.07.2025 AL 25.07.2025**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Regime forfettario: chiarimenti su compatibilità con il regime del margine

Con la [Risposta 181 del 7 luglio](#) l'Agenzia delle Entrate risponde positivamente ad un contribuente in merito alla compatibilità tra regime forfettario e precedente adesione al regime del margine. In particolare, il contribuente che ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio e per raggiunti limiti d'età, intende transitare nel forfettario, con anche una nuova attività di vendita soggetta al regime del margine, potrà aderire al regime agevolato.

L'assicurazione INAIL dei rider digitali nel 2025

La [circolare INAIL 40/2025](#) chiarisce gli adempimenti per le imprese che utilizzano rider (ciclofattorini) tramite piattaforme digitali, distinguendo tra tre diversi inquadramenti giuridici del rapporto di lavoro: autonomo, collaborazione etero-organizzata e subordinato.

In tutti e tre i casi, la spesa per l'assicurazione è integralmente a carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale. In particolare, i committenti devono:

- ◆ attivare l'assicurazione INAIL;
- ◆ presentare denuncia di iscrizione;
- ◆ comunicare variazioni e retribuzioni;
- ◆ trasmettere infortuni e malattie professionali.

Importante è il fatto che per ogni tipologia contrattuale è obbligatorio applicare la voce di tariffa appropriata e determinare correttamente l'imponibile.

ASD e SSD: scadenza 31 agosto e rischio cancellazione dal Registro

Dalle verifiche in corso stanno emergendo molte irregolarità rispetto all'obbligo di riportare nello statuto delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) elementi essenziali per la qualifica sportiva, con particolare riguardo a:

- ◆ attività formative e didattiche
- ◆ adesione a un EPS o FSN riconosciuto dal CONI;
- ◆ ambiguità sulla gestione democratica dell'ente.

A supporto delle ASD e SSD nella stesura dei nuovi statuti il Dipartimento ha pubblicato numerose FAQ che forniscono utile supporto su aspetti specifici richiesti negli statuti per essere in regola.

Per quanto riguarda la revisione triennale dei dati inseriti nel Registro, il Dipartimento ricorda che il termine per la conformità è fissato al 31 agosto 2025. Entro tale data, le ASD e le SSD devono verificare:

- ◆ la correttezza e completezza dei dati inseriti nel RASD, anche attraverso il portale online;
- ◆ la presenza del numero minimo di tesserati richiesto dall'ente affiliante;
- ◆ la registrazione delle attività sportive, formative e didattiche effettivamente svolte o a cui si è partecipato;
- ◆ la conformità dello statuto alle disposizioni regolamentari del RASD.



Le società che non risulteranno in regola riceveranno un preavviso di cancellazione e, in mancanza di adeguamento tempestivo, verranno cancellate d'ufficio dal Registro.

Attenzione va prestata al fatto che l'obbligo riguarda tutti gli enti iscritti al RASD, anche quelli costituiti prima del 2022 o che abbiano già adeguato i propri statuti.

Licenziamento e legge 104: obbligo di repechage personalizzato

Con la sentenza 18063 del 3 luglio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è espressa in merito al licenziamento di un lavoratore beneficiario della legge 104/1992, avvenuto a seguito della soppressione del posto di lavoro e del rifiuto del dipendente di accettare una ricollocazione con diversa articolazione oraria. Il lavoratore aveva sempre prestato servizio con un orario a ciclo continuo e beneficiava dei permessi per assistere la moglie con disabilità grave. L'impiego alternativo su doppio turno veniva rifiutato dal dipendente per incompatibilità con le esigenze di assistenza.

La Cassazione ha ritenuto erroneo non considerare che l'azienda aveva successivamente assunto altri dipendenti con l'orario richiesto dal lavoratore, dimostrando l'esistenza di soluzioni alternative alla cessazione del rapporto. Secondo la Suprema Corte, il datore di lavoro è tenuto a ricollocare il lavoratore anche in mansioni inferiori, qualora queste siano compatibili con le sue capacità e con l'organizzazione aziendale vigente. Tale obbligo risulta ancora più stringente nei confronti di lavoratori che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/1992. La Suprema Corte afferma che il recesso deve essere considerato "l'ultima ratio" e va provato quindi il tentativo concreto e specifico dell'azienda a una collocazione alternativa.

Autoproduzione energia PMI da fotovoltaico: nuovo sportello dell'8 luglio

Con Decreto 30 giugno 2025 sono disciplinate le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il decreto disciplina, altresì, gli schemi di presentazione della domanda di agevolazione, l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi atti a definirne i criteri di ammissibilità.

Le risorse residue destinate alla misura sono 178.668.093,00 euro, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese. La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 30 settembre 2025.

Carte di debito aziendali: caratteristiche ai fini della esenzione

L'Agenzia delle Entrate con l'interpello della Dre Lombardia 904-318/2025 risponde sulla possibilità di esenzione dalle imposte come erogazione di beni in natura, per carte di debito, spendibili dai dipendenti tramite POS, emesse da un provider specializzato. La carta proposta nel caso di specie:

- ◆ è ricaricata dal datore di lavoro;





- ◆ è spendibile per l'acquisto di beni e servizi in un circuito di esercenti convenzionati;
- ◆ non consente prelievi di contanti né trasferimenti di denaro;
- ◆ è utilizzabile solo sul territorio italiano.

La Direzione Regionale Lombardia ha chiarito che la carta proposta non soddisfa i requisiti per l'esenzione. I motivi principali sono:

- ◆ rete di esercenti non sufficientemente delimitata,
- ◆ possibilità di utilizzo assimilabile alla moneta elettronica,
- ◆ assenza di un marchio identificativo univoco.

Credito ZES: chiarimenti sugli importi della componente immobiliare

Con la [Risposta a interpello n 183 dell'8 luglio](#) l'Agenzia delle Entrate replica ad una società che vorrebbe beneficiare del credito di imposta per gli investimenti nella ZES UNICA. La società precisa che svolge la propria attività presso uno stabilimento in virtù di contratto di locazione commerciale e vorrebbe accedere al Credito di imposta ZES Unica in quanto intende acquistare nuovi macchinari, impianti e attrezzature per 270.000 euro nonché procedere all'acquisto dell'immobile strumentale per 600.000 euro.

Nell'interpello viene chiarito che, ai fini del riconoscimento del beneficio, la disciplina distingue gli investimenti immobiliari da quelli non immobiliari e che, in relazione a ogni singolo progetto, il valore della sua componente immobiliare non può essere superiore alla metà del valore complessivo del bonus richiesto. L'agenzia conferma che nel caso di specie ai fini del bonus Zes Unica, si deve considerare un investimento complessivo di 540mila euro, visto che la componente immobiliare non può superare il 50% del totale, nel caso specifico, 270mila euro.

Concludiamo informando che il Ministro dell'Agricoltura ha firmato il decreto che stabilisce la seconda proroga al 15 luglio 2025 del termine per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) per l'anno 2025.



SPESE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI

L'articolo 15, comma 1, lett. i – quinquies), del TUIR prevede nella dichiarazione dei redditi una **detrazione pari al 19% per le spese sostenute per le attività sportive praticate dai ragazzi**.

In questa scheda riepiloghiamo i requisiti e i documenti da conservare.

SPESE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI						
ASPETTI GENERALI	Come anticipato, nella dichiarazione dei redditi 2025 riferita all'anno di imposta 2024, spetta una detrazione nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni.  Il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. Esempio: se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2024, la detrazione spetta anche per le spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre 2024. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). In generale, la detrazione spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ◆ ad associazioni sportive, ◆ palestre, ◆ piscine ◆ altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007¹.					
	Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per spese per attività sportive praticate dai ragazzi: <table> <tr> <td>AI TITOLARI DI REDDITO COMPLESSIVO FINO A EURO 120.000</td><td>spetta per intero</td></tr> <tr> <td>AI TITOLARI DI REDDITO COMPRESO TRA EURO 120.001 E EURO 240.000</td><td>decresce fino ad azzerarsi</td></tr> <tr> <td>AI TITOLARI DI REDDITO SUPERIORE A 140.001 EURO</td><td>non spetta</td></tr> </table>	AI TITOLARI DI REDDITO COMPLESSIVO FINO A EURO 120.000	spetta per intero	AI TITOLARI DI REDDITO COMPRESO TRA EURO 120.001 E EURO 240.000	decresce fino ad azzerarsi	AI TITOLARI DI REDDITO SUPERIORE A 140.001 EURO
AI TITOLARI DI REDDITO COMPLESSIVO FINO A EURO 120.000	spetta per intero					
AI TITOLARI DI REDDITO COMPRESO TRA EURO 120.001 E EURO 240.000	decresce fino ad azzerarsi					
AI TITOLARI DI REDDITO SUPERIORE A 140.001 EURO	non spetta					

¹ pubblicato nella GU del 9 maggio 2007, n. 106



	La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico.  Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli. Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 16. 8				
ESEMPIO NUMERICO	Genitore con due figli: ◆ Figlio 1: 10 anni – iscrizione annuale a una scuola di nuoto = €300 ◆ Figlio 2: 16 anni – abbonamento annuale a palestra = €250 Calcolo della detrazione: ◆ Spesa massima detraibile per ciascun figlio = €210 ◆ Totale detraibile: ✓ Figlio 1: $€210 \times 19\% = \mathbf{€39,90}$ ✓ Figlio 2: $€210 \times 19\% = \mathbf{€39,90}$ Totale detrazione IRPEF spettante: €79,80				
REQUISITI STRUTTURE SPORTIVE	Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono state fissate dal d.m. 28 marzo 2007. In particolare: <table border="1"> <tr> <td>ASSOCIAZIONI SPORTIVE</td><td>le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica</td></tr> <tr> <td>PALESTRE, PISCINE, ALTRE ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA</td><td> impianti, comunque, organizzati: ◆ destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi; ◆ gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria). </td></tr> </table>	ASSOCIAZIONI SPORTIVE	le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica	PALESTRE, PISCINE, ALTRE ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA	impianti, comunque, organizzati: ◆ destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi; ◆ gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).
ASSOCIAZIONI SPORTIVE	le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica				
PALESTRE, PISCINE, ALTRE ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA	impianti, comunque, organizzati: ◆ destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi; ◆ gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).				



	 La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l'attività sportiva praticata presso: ◆ le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ◆ le società sportive professionistiche di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 (sport professionistico); ◆ le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.						
DOCUMENTI DA CONSERVARE	La spesa deve essere documentata attraverso ◆ bollettino bancario o postale, ◆ fattura, ◆ ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.						
	 La documentazione attestante la spesa deve riportare i seguenti dati:						
	la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);						
	la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);						
	l'attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)						
	l'importo pagato;						
	i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica						
il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento							
	La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc.  Il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione.						
RIEPILOGO	Ecco una tabella di riepilogo della misura:						
	<table><tr><td>PERCENTUALE DI DETRAZIONE</td><td>19% delle spese sostenute nel 2024</td></tr><tr><td>IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA</td><td>210 euro</td></tr><tr><td>ETÀ DEI RAGAZZI</td><td>5-18 anni</td></tr></table>	PERCENTUALE DI DETRAZIONE	19% delle spese sostenute nel 2024	IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA	210 euro	ETÀ DEI RAGAZZI	5-18 anni
	PERCENTUALE DI DETRAZIONE	19% delle spese sostenute nel 2024					
	IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA	210 euro					
ETÀ DEI RAGAZZI	5-18 anni						





	OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE	l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	tracciato



SPESE SANITARIE E VETERINARIE IN DICHIARAZIONE

Con il [Provvedimento 281068/2025](#) l'Agenzia delle Entrate prevede le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

SPESE SANITARIE E VETERINARIE IN DICHIARAZIONE																	
DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE MESSI A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA	Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi a: ◆ spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente, ◆ rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati. Per ciascuna spesa o rimborso in commento, i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:																
	<table><tr><th colspan="2">DATI DISPONIBILI SUL SISTEMA TS</th></tr><tr><td>a)</td><td>codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso</td></tr><tr><td>b)</td><td>codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore</td></tr><tr><td>c)</td><td>data del documento fiscale che attesta la spesa</td></tr><tr><td>d)</td><td>tipologia della spesa</td></tr><tr><td>e)</td><td>importo della spesa o del rimborso</td></tr><tr><td>f)</td><td>data del rimborso</td></tr><tr><td>g)</td><td>tracciabilità del pagamento</td></tr></table>	DATI DISPONIBILI SUL SISTEMA TS		a)	codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso	b)	codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore	c)	data del documento fiscale che attesta la spesa	d)	tipologia della spesa	e)	importo della spesa o del rimborso	f)	data del rimborso	g)	tracciabilità del pagamento
	DATI DISPONIBILI SUL SISTEMA TS																
	a)	codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso															
	b)	codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore															
	c)	data del documento fiscale che attesta la spesa															
	d)	tipologia della spesa															
	e)	importo della spesa o del rimborso															
	f)	data del rimborso															
	g)	tracciabilità del pagamento															
Le tipologie di spesa sono le seguenti:																	
<table><tr><th colspan="2">TIPOLOGIE DI SPESE</th></tr><tr><td>a)</td><td>ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale</td></tr><tr><td>b)</td><td>farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;</td></tr><tr><td>c)</td><td>dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE</td></tr><tr><td>d)</td><td>servizi sanitari erogati dalle farmacie</td></tr><tr><td>e)</td><td>farmaci per uso veterinario</td></tr></table>	TIPOLOGIE DI SPESE		a)	ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale	b)	farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;	c)	dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE	d)	servizi sanitari erogati dalle farmacie	e)	farmaci per uso veterinario					
TIPOLOGIE DI SPESE																	
a)	ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale																
b)	farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;																
c)	dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE																
d)	servizi sanitari erogati dalle farmacie																
e)	farmaci per uso veterinario																



	f)	prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): ♦ assistenza specialistica ambulatoriale; ♦ visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; ♦ prestazione chirurgica; ♦ certificazione medica; ♦ ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort
	g)	prestazioni sanitarie ²³⁴⁵
	h)	spese agevolabili solo a particolari condizioni: ♦ protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); ♦ cure termali; ♦ prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)
	i)	altre spese sanitarie
MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DELLE SPESE SANITARIE E RELATIVO TRATTAMENTO	L'Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi ma tali dati non comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione. L'Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi, determinando l'importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata. Nel caso di modifiche delle spese sanitarie rispetto ai dati precompilati, operate ♦ direttamente dal contribuente, ovvero ♦ per il tramite del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero ♦ avvalendosi degli intermediari⁶, i dipendenti dell'Agenzia delle entrate, limitatamente alle dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo formale⁷ possono accedere alle informazioni di dettaglio disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria. In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza i dati riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l'opposizione:	

² erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023

³ Erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 marzo 2019

⁴ erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 novembre 2019

⁵ erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 16 luglio 2021

⁶ di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

⁷ di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600



	a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa. Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene, inoltre, esposto, negli appositi campi della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate, riferibili al medesimo anno d'imposta⁸. Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico. Tali informazioni sono rese disponibili agli intermediari nonché ai sostituti d'imposta, preventivamente delegati dal contribuente, e ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata. Ai fini dell'eventuale ◆ consultazione dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, il contribuente può verificare nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione. ◆ rettifica dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data in cui è possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il contribuente può modificare, nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio di relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese da lui sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione. In particolare, il contribuente può ◆ eliminare ◆ aggiungere ◆ modificare i singoli documenti di spesa.
--	---

⁸ I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un'annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l'importo del relativo rimborso



	Le informazioni di dettaglio non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell'Agenzia delle entrate⁹, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata.										
MODI IN CUI OPPORSI	Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Se l'assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l'opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata. L'opposizione viene manifestata con le seguenti modalità: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MODI IN CUI E' POSSIBILE OPPORSI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a)</td><td>nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo all'area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE. L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</td></tr> <tr> <td>d)</td><td>Dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, si può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all'Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili</td></tr> </tbody> </table>	MODI IN CUI E' POSSIBILE OPPORSI		a)	nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria	b)	negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale . L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria	c)	in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento , accedendo all'area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE. L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.	d)	Dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo , si può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all'Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili
MODI IN CUI E' POSSIBILE OPPORSI											
a)	nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria										
b)	negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale . L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria										
c)	in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento , accedendo all'area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE. L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.										
d)	Dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo , si può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all'Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili										

⁹ possono essere consultate dai dipendenti dell'Agenzia delle entrate esclusivamente nell'ambito delle attività di controllo di cui all'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973



	all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effettuare la comunicazione l'assistito può: a) inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it; b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle entrate mediante l'utilizzo dei numeri 800909696 - 0697617689 (da cellulare) – +39 0645470468 (da estero); c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e consegnare il modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Se l'assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare il modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate o fornire le informazioni sopra indicate in forma libera. In tutti i casi di utilizzo del modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell'ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso. L'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata ◆ direttamente dall'assistito che abbia compiuto i sedici anni d'età. ◆ dal suo rappresentante legale, se l'assistito non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.
DATI RELATIVI ALLE SPESE VETERINARIE MESSI A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA	Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi a: ◆ spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d'imposta precedente, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289; ◆ rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento e alle fatture relative alle spese veterinarie sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati. Per ciascuna spesa o rimborso i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria



	sono: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATI DISPONIBILI SUL SISTEMA TS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a)</td><td>codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>data del documento fiscale che attesta la spesa;</td></tr> <tr> <td>d)</td><td>tipologia della spesa</td></tr> <tr> <td>e)</td><td>importo della spesa o del rimborso</td></tr> <tr> <td>f)</td><td>data del rimborso;</td></tr> <tr> <td>g)</td><td>tracciabilità del pagamento</td></tr> </tbody> </table>	DATI DISPONIBILI SUL SISTEMA TS		a)	codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso	b)	codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto	c)	data del documento fiscale che attesta la spesa;	d)	tipologia della spesa	e)	importo della spesa o del rimborso	f)	data del rimborso;	g)	tracciabilità del pagamento
DATI DISPONIBILI SUL SISTEMA TS																	
a)	codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso																
b)	codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto																
c)	data del documento fiscale che attesta la spesa;																
d)	tipologia della spesa																
e)	importo della spesa o del rimborso																
f)	data del rimborso;																
g)	tracciabilità del pagamento																
MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DELLE SPESE VETERINARIE E RELATIVO TRATTAMENTO	L'Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese veterinarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici. Nel caso di modifiche delle spese veterinarie rispetto ai dati precompilati, operate ♦ direttamente dal contribuente, anche mediante la compilazione semplificata, ovvero ♦ per il tramite del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero ♦ avvalendosi degli intermediari, i dipendenti dell'Agenzia delle entrate, limitatamente alle dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo formale¹⁰, possono accedere alle informazioni di dettaglio, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria. In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata, il totale delle spese veterinarie e dei relativi rimborsi. Il totale delle spese veterinarie viene, inoltre, esposto nell'apposito campo della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate, riferibili al medesimo anno d'imposta. I rimborsi delle spese veterinarie erogati in un'annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa veterinaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l'importo del relativo rimborso. Le informazioni di cui sopra sono rese disponibili agli intermediari, nonché ai sostituti d'imposta, preventivamente delegati dal contribuente, e ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.																

¹⁰ di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600



Ai fini dell'eventuale

- ◆ **consultazione dei dati delle spese veterinarie indicati nella dichiarazione precompilata:** a partire dalla data di messa a disposizione della dichiarazione, il contribuente può verificare nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese veterinarie e ai rimborsi.
- ◆ **rettifica dei dati delle spese veterinarie indicati nella dichiarazione precompilata:** a partire dalla data in cui è possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il contribuente può modificare, nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese veterinarie e ai rimborsi.

Tutte le informazioni di dettaglio possono essere consultate dai dipendenti dell'Agenzia delle entrate esclusivamente nell'ambito delle attività di controllo¹¹.

¹¹ di cui all'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973



ESENZIONE IRPEF PER I TERRENI DI IAP E COLTIVATORI DIRETTI

I modelli dichiarativi 2025 riferiti all'anno di imposta 2024 accolgono le **novità** legate alla **tassazione agevolata** dei **redditi dei terreni** per i coltivatori diretti (**CD**) e gli imprenditori agricoli professionali (**IAP**) iscritti nella previdenza agricola. La **misura** di favore, qui riepilogata, è stata **confermata** per gli **anni 2024 e 2025** dal c.d. "**Decreto Milleproroghe**" (D.L. 215/2023).

ESENZIONE IRPEF PER I TERRENI DI IAP E COLTIVATORI DIRETTI	
PREMESSA	I coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) applicano una particolare forma di tassazione ai redditi indicati in Catasto, che portano a: ♦ una rivalutazione dell'80% per i redditi dominicali; ♦ una rivalutazione del 70% per i redditi agrari.
	COLTIVATORI DIRETTI ➔ Piccoli imprenditori che esercitano direttamente e abitualmente attività agricola (art. 2135 c.c.), utilizzando il lavoro proprio o della propria famiglia, a condizione che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore 1/3 di quella necessaria per la normale conduzione del fondo e l'allevamento del bestiame IAP ➔ Dedicano alle attività agricole (direttamente o in qualità di socio di società) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e da esse ricavano almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nel conteggio non vanno considerate le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti attivi nel settore agricolo Non si applica, invece, l'ulteriore rivalutazione del 30%. Si noti che per i CD o IAP affittuari, in presenza dei requisiti previsti, opera l'agevolazione per l'affitto a "giovane imprenditore agricolo"¹² e non si applica altresì alcuna rivalutazione del reddito agrario. L'art. 1, comma 44 della Legge 232/2016 ha poi introdotto uno specifico regime di favore, prevedendo che per gli anni 2017, 2018 e 2019: ♦ non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da ✓ coltivatori diretti (CD), e ✓ imprenditori agricoli professionali (IAP), se iscritti alla previdenza agricola. Tale agevolazione è stata poi prorogata di anno in anno sino al periodo

¹² art. 14, comma 3 della Legge 441/1998.



	d'imposta 2023 senza apportare modifiche significative.  Dal 2024, l'agevolazione è stata ridefinita in termini di misura dell'esenzione, adesso correlata allo scaglione di reddito di riferimento che deve essere determinato considerando i redditi dominicali e agrari congiuntamente.																		
LE NOVITÀ PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024	Il "Decreto Milleproroghe 2024"¹³ ha prorogato l'agevolazione in commento anche per gli anni 2024 e 2025. Per effetto delle modifiche apportate si prevede tuttavia che: ◆ con riferimento alle annualità 2024 e 2025, ◆ i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP¹⁴ iscritti nella previdenza agricola concorrono, considerati congiuntamente, al reddito complessivo nelle seguenti percentuali: <table><tr><th>SCAGLIONE DI REDDITO</th><th>% ESENZIONE</th></tr><tr><td>Fino a 10.000 €</td><td>100%</td></tr><tr><td>Da 10.000 € a 15.000 €</td><td>50%</td></tr><tr><td>Oltre 15.000 €</td><td>0 %</td></tr></table> Sotto il profilo soggettivo il beneficio è riconosciuto (come in passato) ai soggetti professionali (coltivatori diretti e imprenditori agricoli) iscritti alla previdenza agricola che, in virtù di detta iscrizione, possono beneficiare delle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari. <table><tr><th colspan="2">ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI PER "CD" E "IAP" 2024</th></tr><tr><th>SOGGETTI INTERESSATI</th><th>SOGGETTI ESCLUSI</th></tr><tr><td>CD e IAP iscritti alla previdenza agricola</td><td>Società agricole che optano per la determinazione dei redditi su base catastale¹⁵</td></tr><tr><td>Familiare coadiuvante del CD iscritto alla previdenza agricola</td><td rowspan="2">Soci di Snc e Sas che hanno optato per la determinazione dei redditi su base catastale</td></tr><tr><td>Personе fisiche con qualifica di CD o IAP, soci di società semplice</td></tr></table> Si propone di seguito un esempio numerico sulle modalità per individuare correttamente gli scaglioni di riferimento per l'esenzione, e dunque l'eventuale reddito imponibile. <table><tr><th>ESEMPIO</th></tr></table>	SCAGLIONE DI REDDITO	% ESENZIONE	Fino a 10.000 €	100%	Da 10.000 € a 15.000 €	50%	Oltre 15.000 €	0 %	ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI PER "CD" E "IAP" 2024		SOGGETTI INTERESSATI	SOGGETTI ESCLUSI	CD e IAP iscritti alla previdenza agricola	Società agricole che optano per la determinazione dei redditi su base catastale ¹⁵	Familiare coadiuvante del CD iscritto alla previdenza agricola	Soci di Snc e Sas che hanno optato per la determinazione dei redditi su base catastale	Personе fisiche con qualifica di CD o IAP , soci di società semplice	ESEMPIO
SCAGLIONE DI REDDITO	% ESENZIONE																		
Fino a 10.000 €	100%																		
Da 10.000 € a 15.000 €	50%																		
Oltre 15.000 €	0 %																		
ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI PER "CD" E "IAP" 2024																			
SOGGETTI INTERESSATI	SOGGETTI ESCLUSI																		
CD e IAP iscritti alla previdenza agricola	Società agricole che optano per la determinazione dei redditi su base catastale ¹⁵																		
Familiare coadiuvante del CD iscritto alla previdenza agricola	Soci di Snc e Sas che hanno optato per la determinazione dei redditi su base catastale																		
Personе fisiche con qualifica di CD o IAP , soci di società semplice																			
ESEMPIO																			

¹³ art. 13, comma 3-bis del D.L. 215/2023.

¹⁴ di cui all'art. 1 del D.Lgs 99/2004.

¹⁵ ex art. 1, comma 1093 della Legge 296/2006.



	Tizio, coltivatore diretto, presenta la seguente situazione sommando tutti i redditi indicati in Catasto per il 2024 riferiti ai propri terreni: ♦ redditi dominicali 7.000 euro; ♦ redditi agrari 8.000 euro. Si avrà quindi la seguente situazione: ♦ redditi dominicali rivalutati 12.600 (7.000 x 1,8); ♦ redditi agrari rivalutati 13.600 (8.000 x 1,7) ♦ redditi fondiari fiscalmente rilevanti per il 2024 26.200 (12.600 + 13.600). Il reddito imponibile per il 2024 sarà pari a 13.700 euro, di cui: ♦ 0 euro per lo scaglione di redditi fondiari 0 - 10.000 euro; ♦ 2.500 euro per lo scaglione 10.000 - 15.000 euro (5.000 × 50%); ♦ 11.200 euro per lo scaglione oltre 15.000 euro (11.200 × 100%).
IL CASO DELLA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	Con una FAQ del 24.06.2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari della società semplice agricola IAP. Nell'occasione l'Amministrazione finanziaria ricorda che: ♦ il regime agevolativo in commento è rivolto ai soggetti professionali (coltivatori diretti e imprenditori agricoli) iscritti alla previdenza agricola che, in virtù di detta iscrizione, possono beneficiare delle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari; ♦ la società semplice, ancorché IAP, non è un soggetto iscritto alla previdenza agricola poiché l'iscrizione è un requisito conseguibile esclusivamente dai soci persone fisiche.  Infatti, la società semplice¹⁶ è imprenditore agricolo professionale (IAP) qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole¹⁷ e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

¹⁶ ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 99/2004.

¹⁷ di cui all'art. 2135 c.c.



DELEGHE SERVIZI ONLINE: FATTURE ELETTRONICHE E CASSETTO FISCALE

INTRODUZIONE

I **contribuenti**, sia persone fisiche che giuridiche, possono decidere di **delegare** gli **intermediari** al fine di **consultare** il proprio “**cassetto fiscale**”. I soli **operatori economici** possono conferire altresì la **delega** ai fini dell'utilizzazione dei servizi di “**fatturazione elettronica**” offerti dall'Agenzia delle Entrate.

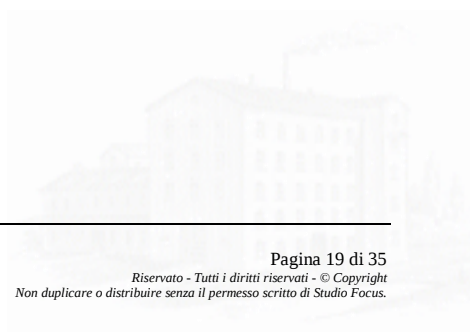
Quanto alle **modalità di conferimento**, in linea generale, se ne distinguono **tre**, ossia delega rilasciata:

- ◆ **direttamente online**, mediante l'apposito servizio presente nell'aria riservata;
- ◆ presentando apposito **modello cartaceo** in **ufficio**;
- ◆ consegnano il **modello cartaceo all'intermediario**, il quale provvederà a comunicarla all'Amministrazione finanziaria.

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” analizziamo la procedura.

INDICE DELLE DOMANDE

1. I contribuenti possono **delegare gli intermediari alla consultazione del “cassetto fiscale”**?
2. Come si fa la **delega al cassetto fiscale**?
3. Come si effettua la **delega al servizio “fatture e corrispettivi”**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. I CONTRIBUENTI POSSONO DELEGARE GLI INTERMEDIARI ALLA CONSULTAZIONE DEL “CASSETTO FISCALE”?

R.1. Sì, i contribuenti – siano essi persone fisiche che giuridiche – possono decidere di delegare gli intermediari abilitati al fine di consultare il proprio “**cassetto fiscale**”; ai **solì operatori economici** è poi data la possibilità di conferire, oltre che al fiscale, la **delega** ai fini dell'utilizzazione dei servizi di “**fatturazione elettronica**” offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Con il conferimento della delega al proprio **cassetto fiscale**, il contribuente consente al soggetto delegato di consultare le proprie informazioni fiscali relative a:

- ◆ **dati anagrafici**;
- ◆ **dichiarazioni fiscali** (tra cui certificazioni uniche, modello redditi persone fisiche o 730, dichiarazioni IVA eccetera);
- ◆ eventuali dati di **condono** e **concordati**;
- ◆ dati dei **rimborsi**;
- ◆ **versamenti effettuati** mediante modello F24 o F23;
- ◆ **dati del registro** (tra cui dati delle locazioni, donazioni, successioni ecc.).

Diversamente, mediante il conferimento della delega ai servizi online di **fatturazione elettronica**, si permette all'intermediario di:

a)	generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche
b)	consultare e acquisire i dati delle fatture emesse e ricevute
c)	consultare e acquisire i dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute all'Agenzia delle Entrate
d)	trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA
e)	trasmettere, consultare e acquisire i dati dei corrispettivi
f)	visualizzare ed accedere alle funzionalità relative ai Documenti IVA precompilati
g)	registrare l'indirizzo telematico preferito per la ricezione delle fatture “codice univoco” o “pec”
h)	accreditare e censire dispositivi telematici (come registratori telematici) nonché generare il QR-code , finalizzato all'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”

D.2. COME SI FA LA DELEGA AL CASSETTO FISCALE?

R.2. Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998¹⁸. La delega, della **durata di 4 anni**, può essere

¹⁸ Il comma 3 dell'art. 3, considera soggetti incaricabili alla trasmissione telematica mediante il servizio telematico Entratel: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

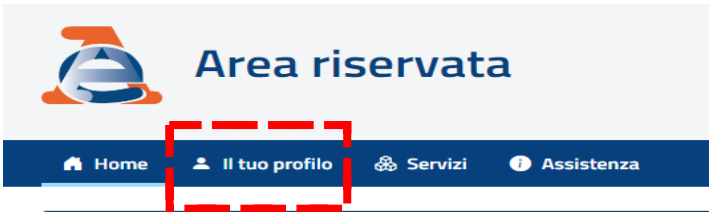
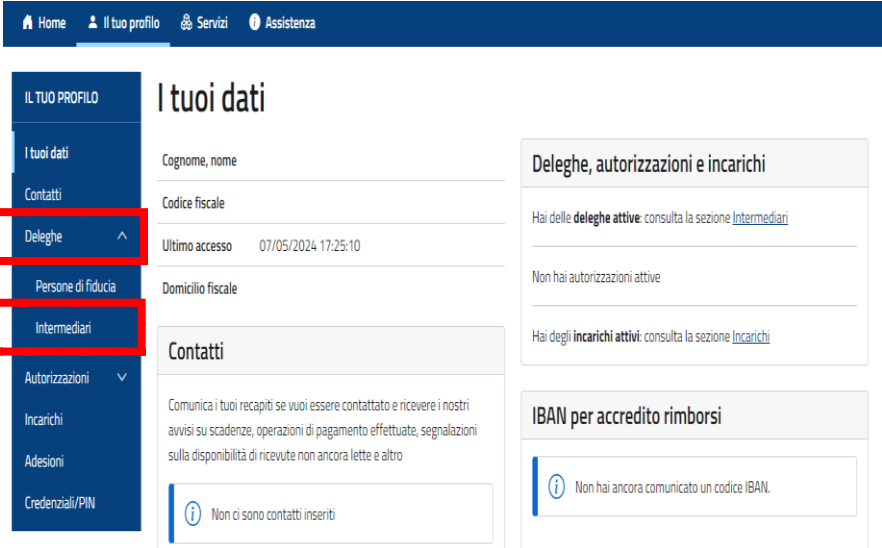


conferita contemporaneamente a massimo due intermediari e può essere revocata in qualsiasi momento.

Tre sono le diverse modalità per delegare – o revocare – un intermediario alla consultazione del proprio **cassetto fiscale**:

- ♦ **direttamente on line**, mediante l'apposito servizio presente nell'[area riservata](#);
- ♦ presentando il [modello](#) di conferimento della delega direttamente in un qualsiasi **ufficio dell'Agenzia delle Entrate**;
- ♦ consegnando lo stesso **modello all'intermediario**, insieme alla copia di un documento di identità, il quale trasmetterà i dati all'Agenzia delle entrate.

In merito alla **prima modalità**, il contribuente deve procedere con il seguente iter:

1)	accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate mediante SPID, CIE, CNS o CREDENZIALI
2)	nella Home dell'area riservata selezionare "il tuo profilo" 
3)	una volta aperta la sezione "il tuo profilo", selezionare nella tendina presente sulla sinistra "deleghe" e poi "intermediari" 

- ♦ i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- ♦ le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- ♦ i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- ♦ gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



a questo punto appare la schermata (sottostante) con la quale il contribuente può **gestire le proprie deleghe** – comunicarne di nuove ovvero modificare/revocare quelle presenti – ovvero monitorare le deleghe attive rilasciate – “*chi ho delegato*” – o ricevute – “*chi mi ha delegato*”

Intermediari

In questa sezione puoi comunicare la delega che hai conferito a un intermediario o modificare/revocare una delega già inserita. Puoi inoltre visualizzare chi hai delegato come intermediario e chi ti ha delegato.

4)

Gestione deleghe

Puoi comunicare una nuova delega a intermediari e/o professionisti, modificare o revocare una delega già inserita.

[Vai alla gestione delle tue deleghe](#) →

Chi ho delegato

Puoi consultare le deleghe che hai conferito a professionisti e intermediari.

Deleghe attive per Cassetto fiscale: 1

[Visualizza chi hai delegato](#)

Chi mi ha delegato

Puoi consultare le deleghe che hai ricevuto in qualità di intermediario o professionista.

Nessuna Delega attiva

premendo su “**vai a gestione delle tue deleghe**”, il sistema presenta due diverse opzioni:

- ♦ “**nuova delega**” per comunicare appunto una nuova delega conferita;
- ♦ “**opzione su deleghe**” per rinnovare ovvero eliminare le deleghe già conferite

5)

Nuova delega

Comunica una nuova delega

[Comunica una nuova delega](#) →

Operazione su deleghe

Gestisci le deleghe che hai comunicato

[Gestisci le deleghe comunicate](#) →

6)

Premendo “**comunica una nuova delega**” il sistema apre una nuova finestra in cui riporterà in automatico il codice fiscale del contribuente delegante e il periodo di validità di 4 anni, mentre occorrerà inserire il codice fiscale dell'intermediario delegato in “*anagrafica del delegato*”. Successivamente si può cliccare su “**inserisci**”.

Se il contribuente è un rappresentante legale di società o altro ente e vuole conferire la delega a nome di quest'ultimo occorre attivare il flag “**sono un rappresentante legale/negoziale**”, e bisognerà altresì inserire il codice fiscale della società o ente rappresentato

Anagrafica del delegante

Codice fiscale:

☒ Sono un rappresentante legale/negoziale

Codice fiscale società/ente:



7)	dopo aver cliccato su “inserisci” – se il delegante ha effettuato l'accesso con le credenziali AdE il sistema chiederà di inserire il PIN abbinato all'utenza – vi sarà la schermata con l'esito dell'operazione Comunica una nuova delega Cassetto fiscale Fatture e corrispettivi Casse ed enti previdenziali Consultazione Planimetrie Cassetto fiscale ⓘ Il servizio consente di comunicare una delega conferita ad un intermediario per la consultazione dei propri dati fiscali. Ferma restando la possibilità di usufruire del servizio per proprio conto, è possibile delegare fino a due intermediari abilitati ad Entratel (ad es, commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria), all'accesso al proprio Cassetto fiscale. ✓ Esito operazione la delega è stata acquisita correttamente. In alternativa, il delegante può presentare il modulo – reso disponibile al seguente link debitamente compilato a qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il presente modulo può essere presentato anche da un soggetto diverso dal delegante, purché sia altresì compilata la sezione relativa alla procura speciale e l'autentica di firma.

Diversamente, il contribuente può consegnare il medesimo **modulo** compilato, sottoscritto e corredato di una copia del documento d'identità **all'intermediario**, il quale lo trasmetterà all'Agenzia delle Entrate sulla base del seguente iter:

I)	accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate mediante SPID, CIE, CNS o CREDENZIALI
II)	nella Home dell'area riservata selezionare “ il tuo profilo ”
III)	una volta aperta la sezione “ il tuo profilo ”, selezionare nella tendina presente sulla sinistra “ deleghe – intermediari ”
IV)	premere su “vai a gestione delle tue deleghe”, il sistema presenta due diverse opzioni: ♦ “nuova delega” per delegare un intermediario ovvero “comunicare una delega conferita da un cliente”; ♦ “opzione su deleghe” per rinnovare/eliminare le deleghe già conferite ad altro intermediario, ovvero rinnovare/eliminare quelle conferite da un cliente, oppure per “attivare una delega”



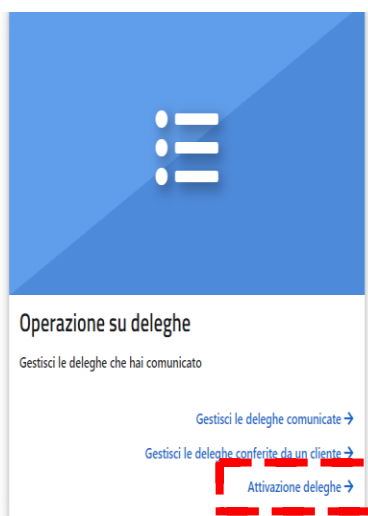
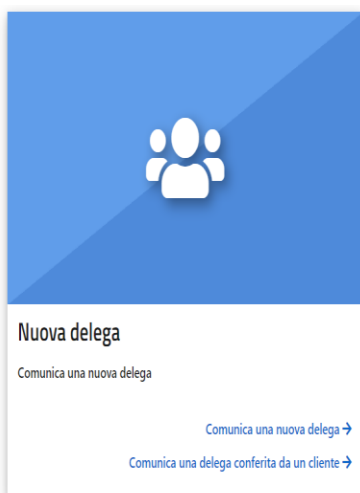


Una volta selezionato “**comunica una delega conferita da un cliente**” il sistema chiederà di inserire il codice fiscale del cliente e, se questo è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale del rappresentante legale/negoziale prima di premere “**inserisci**”

In questo caso il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale, entro 15 giorni, un codice di attivazione da consegnare all'intermediario.

Ricevuto il codice di attivazione, l'intermediario potrà procedere alla “**attivazione della delega**”

v)



Trascorsi 15 giorni senza aver ricevuto il codice di attivazione, il contribuente può richiedere l'attivazione della delega presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia dichiarando la mancanza della ricezione del medesimo

D.3. COME SI EFFETTUA LA DELEGA AL SERVIZIO “FATTURE E CORRISPETTIVI”?



R.3. Gli intermediari abilitati possono utilizzare i servizi relativi alla fatturazione elettronica resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate per conto dei propri clienti previo conferimento della delega da parte di questi ultimi. La delega, della **durata biennale**, può essere conferita contemporaneamente a 4 soggetti e può essere revocata in qualsiasi momento. Tre sono le **diverse modalità** per delegare – o revocare la delega – un intermediario alla consultazione del proprio **cassetto fiscale**:

- ◆ **direttamente on line**, mediante l'apposito servizio presente nell'[area riservata](#);
- ◆ presentando il [modello](#) di conferimento della delega direttamente in un qualsiasi **ufficio dell'Agenzia delle Entrate**;
- ◆ consegnando lo stesso **modello all'intermediario** (insieme alla copia di un documento di identità), il quale trasmetterà i dati all'Agenzia delle Entrate.

In merito alla prima modalità, il contribuente dovrà:

1)	accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate mediante SPID, CIE, CNS o CREDENZIALI
2)	nella Home selezionare " il tuo profilo "
3)	una volta aperta la sezione " <i>il tuo profilo</i> ", selezionare nella tendina presente sulla sinistra " deleghe – intermediari "
4)	premendo su " vai a gestione delle tue deleghe ", il sistema presenta due diverse opzioni: " <i>nuova delega</i> " per comunicare appunto una nuova delega conferita ovvero " <i>opzione su deleghe</i> " per rinnovare ovvero eliminare le deleghe già conferite. Selezionare " comunica una nuova delega "
5)	selezionare in alto " fatture e corrispettivi ". Il sistema riporterà in automatico il codice fiscale del delegante e occorrerà: ◆ inserire eventuale società/ente per cui si opera, mettendo il flag su "sono un rappresentante legale/negoziale" e inserendo il codice fiscale della società/ente; ◆ inserire il codice fiscale dell'intermediario delegato; ◆ selezionare i servizi per cui si intende conferire la delega. In automatico selezionando il primo servizio si conferiscono le deleghe anche per il secondo e terzo (che diventeranno grigi); ◆ selezionare il flag di "presa visione"

Dopo aver cliccato su "*inserisci*" – se il delegante ha effettuato l'accesso con le credenziali AdE il sistema chiederà di inserire il PIN abbinato all'utenza – uscirà la schermata con l'esito dell'operazione.



Comunica una nuova delega

Cassetto fiscale

Fatture e corrispettivi

Casse ed enti previdenziali

Consultazione Planimetrie

Fatture e corrispettivi ?

Attraverso la seguente funzionalità è possibile comunicare una delega conferita all'utilizzo dei servizi previsti nell'ambito di Fatture e Corrispettivi.



Esito operazione

- ✓ Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici: Operazione completata con successo
- ✓ Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche: Operazione completata con successo

In alternativa, il delegante può presentare il **modulo** – reso disponibile al seguente [link](#) debitamente compilato a qualsiasi **ufficio** dell'Agenzia delle Entrate. Il modulo in questione può essere presentato anche da un soggetto diverso dal delegante, purché sia altresì compilata la sezione relativa alla procura speciale e l'autentica di firma.

Diversamente, il contribuente può consegnare il medesimo **modulo** compilato, sottoscritto, correlato del documento d'identità e degli importi relativi al “**volume d'affari**” e “**IVA a credito/debito**” riportati nella dichiarazione IVA presentata nell'anno precedente **all'intermediario**, il quale può attivare la delega conferita:

- ◆ compilando il modulo con il software reso disponibile al seguente [link](#) e trasmettendolo telematicamente mediante il servizio Entratel;
- ◆ utilizzando il servizio reso disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. In particolare, bisogna:

1)	accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate - https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate - mediante SPID, CIE, CNS o CREDENZIALI
2)	nella Home selezionare “ il tuo profilo ”
3)	una volta aperta la sezione “ <i>il tuo profilo</i> ”, selezionare nella tendina presente sulla sinistra “ deleghe – intermediari ”
4)	premere su “ vai a gestione delle tue deleghe ”, il sistema presenta le seguenti opzioni “ <i>nuova delega</i> ” ovvero “ <i>opzione su deleghe</i> ” e selezionare “ comunica una delega conferita da un cliente ”



a questo punto selezionare in alto "**fatture e corrispettivi**", e occorrerà:

- ◆ inserire il **codice fiscale del cliente delegante**;
- ◆ selezionare i **servizi per cui si intende conferire la delega**. In automatico selezionando il primo servizio si conferiscono le deleghe anche per il secondo e terzo (che diventeranno grigi);
- ◆ inserire gli **estremi della delega** e del **documento d'identità del cliente delegante**;
- ◆ indicare gli **elementi di riscontro** (volume d'affari IVA e saldo IVA della precedente dichiarazione);

5)

Sezione 5 - Volume d'affari	
VE50 Volume d'affari	
VL32 Totale IVA a debito	
VL33 Totale IVA a credito	





PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 46/E del 10 luglio 2025](#)

Modifica della denominazione nell'Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Tripi, in Provincia di Messina, a seguito della Legge del 10 giugno 2025, n. 25, della Regione Sicilia

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello** dell'Agenzia delle Entrate **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 173 del 04.07.2025** alla **n. 188 del 10.07.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguenti link: [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO 2025](#)





SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 11.07.2025 AL 25.07.2025

Martedì 15 luglio 2025

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Martedì 15 luglio 2025

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Mercoledì 16 luglio 2025

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti **dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati** e **dell'Irap** (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025), che **hanno scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2025**, devono **versare la 2° rata** con **applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%**:

- ◆ delle **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di **saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025**,





- ♦ del **saldo IVA relativo al 2024** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2025, maggiorando preventivamente quanto dovuto dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 18.03.2025 e il 30.06.2025 (quindi dell'1,60%), **suddiviso in rate mensili di uguale importo.**

Mercoledì 16 luglio 2025

I **soggetti IRES**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2025 e modello ENC 2025), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2025**, devono effettuare il **versamento della 2° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,18%:**

- ♦ delle **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di **saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025**,
- ♦ del **saldo IVA relativo al 2024** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2025, maggiorando preventivamente quanto dovuto dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 18.03.2025 e il 30.06.2025 (quindi dell'1,60%), **suddiviso in rate mensili di uguale importo.**

Mercoledì 16 luglio 2025

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2024** relativo al **periodo d'imposta 2024** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 17.03.2025** (il 16 cadeva di sabato), devono versare la **5° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 1,32%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì 16 luglio 2025

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Mercoledì 16 luglio 2025

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri



soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Mercoledì 16 luglio 2025

I sostituti d'imposta devono **versare le ritenute operate** nel mese di **giugno 2025** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Mercoledì 16 luglio 2025

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di giugno** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Mercoledì 16 luglio 2025

I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi** pagati nel **mese di giugno** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Mercoledì 16 luglio 2025

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.



Mercoledì 16 luglio 2025

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di giugno**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì 16 luglio 2025

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì 16 luglio 2025

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di maggio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì 16 luglio 2025

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì 16 luglio 2025

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

N.B. A decorrere **dal 1° luglio 2025 le società quotate** nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72),



saranno escluse dallo Split payment. Ricordiamo che tale decisione è contenuta nella decisione del Consiglio dell'Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 188 del 27 luglio, che ha **autorizzato l'Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026.**

Mercoledì **16 luglio 2025**

Versamento delle **ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente**, nonché delle ritenute sui **dividendi in natura** versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle **società di capitali, gli enti pubblici e privati** diversi dalle società, nonché i **trust** residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Il versamento riguarda:

- ♦ **Ritenute sui dividendi in denaro** corrisposti da:
 - ✓ società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.);
 - ✓ enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti.
- ♦ **Ritenute su dividendi in natura**, effettuate dai **soci** beneficiari, nei casi in cui:
 - ✓ non sia stato possibile trattenere alla fonte la ritenuta;
 - ✓ la distribuzione sia avvenuta mediante beni.

Lunedì **21 luglio 2025**

I **soggetti ISA, minimi e forfettari** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (REDDITI / IRAP / IVA) possono provvedere al versamento delle imposte, **in unica soluzione o come 1° rata**, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione, entro il 21 luglio.

Ricordiamo infatti, che il [Decreto Fiscale](#) ha stabilito per i **soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni** dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Di conseguenza, i professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), potranno usufruire della proroga dei termini dei



versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, ed effettuare il versamento:

- ♦ **entro il 21 luglio 2025** (anziché 30 giugno 2025) senza alcuna maggiorazione;
- ♦ **oppure entro il 20 agosto 2025** applicando una maggiorazione dello 0,40%.

I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

- ♦ saldo 2024 per IRPEF / IRES / IVA
- ♦ acconto 2025 IRPEF / IRES
- ♦ addizionali IRPEF;
- ♦ cedolare secca;
- ♦ acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- ♦ IVIE / IVAFE;
- ♦ Imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato;
- ♦ contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- ♦ Diritto CCIAA.

Lunedì **21 luglio 2025**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di giugno** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico **Entratel o Fisconline**, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Mercoledì **23 luglio 2025**

Entro tale data **il sostituto d'imposta:**

- ♦ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ♦ **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ♦ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, **per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio**.





- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.

Mercoledì **23 luglio 2025**

Entro tale data il **CAF o professionista abilitato**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ◆ **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.

Mercoledì **23 luglio 2025**

Entro tale data **i contribuenti**:

- ◆ **Ricevono** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le **dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio**.

Venerdì **25 luglio 2025**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di giugno**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel secondo trimestre 2025** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

